

REGOLAMENTO (CEE) N. 1173/87 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che a decorrere dal 1° maggio 1987 conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 le imprese di trasformazione di foraggi essiccati possono approvvigionarsi da intermediari che abbiano concluso contratti con i produttori; che è pertanto necessario modificare le norme generali del regime di aiuto per i foraggi essiccati stabilito dal regolamento (CEE) n. 1417/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 943/87⁽⁴⁾, adeguando la formulazione dell'articolo 7 del citato regolamento e precisando la natura delle garanzie che gli intermediari devono offrire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

1. I contratti con i produttori di foraggi da essiccare, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78, quando hanno per oggetto l'acquisto di prodotti da parte di un'impresa di trasformazione, o, eventualmente, da parte di un acquirente

riconosciuto in virtù dell'articolo 8 bis, contengono almeno:

- il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi e, se del caso, essiccati al sole,
- la superficie il cui raccolto deve essere consegnato,
- le modalità di consegna e di pagamento.

2. Qualora i contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 siano contratti di lavorazione per conto terzi relativi alla trasformazione dei foraggi conferiti dal produttore, è necessario che essi contengano almeno l'indicazione della superficie il cui raccolto deve essere consegnato ed una clausola che prevede l'obbligo, per l'impresa di trasformazione, di versare al produttore l'importo degli aiuti previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, da essa percepiti per i quantitativi trasformati in virtù dei contratti di cui trattasi ».

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 8 bis

Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, presso le quali le imprese di trasformazione possono approvvigionarsi, sono acquirenti riconosciuti dall'organismo competente dello Stato membro in cui i foraggi sono raccolti, alle condizioni stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Gli acquirenti riconosciuti tengono un registro dei quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 1.